



Il Difensore Civico

Decisione n. 41 del 23 ottobre 2018

OGGETTO: Sig. (omissis) e altri- Accesso civico generalizzato – Richiesta di riesame ex art. 5, comma 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO in particolare l'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. “accesso civico generalizzato” che si sostanzia nel “diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;

CONSIDERATO che la finalità dell'accesso documentale è quella di *“porre i soggetti in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”* escludendo espressamente finalità di controllo generalizzato. Al contrario, l'accesso civico generalizzato ha proprio lo scopo di *“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*;

VISTA la nota, acquisita in data 02/10/2018 al n. 2055 del protocollo di questo Ufficio, con la quale il Sig. (omissis) ha presentato, unitamente ad altri 11 colleghi in forza al Comando di Polizia Municipale del Comune di (omissis), ricorso al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni regolarmente notificato al Comune di (omissis);

RILEVATO che gli istanti riferiscono:

1. di aver presentato istanza al Dirigente della Polizia Municipale finalizzata ad ottenere informazioni circa le modalità con le quali le schede di valutazione della performance individuale relative al 2017, sono state acquisite dall'amministrazione comunale e pervenute nella disponibilità del citato Dirigente;



Il Difensore Civico

2. di non aver ricevuto risposta dal Dirigente e di aver conseguentemente presentato sollecito (acquisito al prot. 79662 del 14/08/2018) e poi richiesta di riesame (acquisita al prot. 82405 del 29/08/2018) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
3. di aver ricevuto dal Dirigente del personale, non interpellato dagli istanti, una nota di chiarimenti (prot. 84377 del 04/09/2018) che tuttavia, a giudizio degli istanti, non soddisfa la richiesta di accesso di cui trattasi;
4. di non aver ricevuto alcuna risposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

PRESA visione degli atti allegati al ricorso;

CONSIDERATO che:

- a) la nota a firma dalla Dirigente preposta al personale, ancorché non interpellata dagli istanti, rappresenta, in ragione del ruolo e delle funzioni ricoperte dalla firmataria, la risposta dell'Ente alla specifica istanza;
- b) nella stessa nota, in ragione evidentemente del tenore della richiesta, la Dirigente, oltre a fornire una serie di notizie attinenti al caso, si è dichiarata a disposizione per ogni ulteriore esigenza di informazione;
- c) tale disponibilità, peraltro perfettamente in linea con le indicazioni del dipartimento della Funzione pubblica (circolare n. 2/2017) che suggeriscono un dialogo con i richiedenti, non è stata raccolta dagli istanti;

VALUTATO, inoltre, che

- 1) le fattispecie ipotizzate ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del d.Lgs. 33/2013 sono tra loro diverse riguardando il 1° comma "*documenti, informazioni o dati per i quali è previsto l'obbligo normativo della pubblicazione*" e il 2° comma "*dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*";
- 2) l'accesso generalizzato di cui al 2° comma ha, come si diceva sopra, la sua ratio nella dichiarata finalità di "*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*";
- 3) si tratta, quindi, di un importante strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di partecipazione degli stessi all'attività amministrativa il cui utilizzo non può essere scollegato dalla finalità propria dell'istituto stesso;
- 4) l'istanza di accesso civico generalizzato in esame, al contrario di quanto prescrivono le norme:
 - non si sostanzia nella richiesta di dati e documenti;
 - non appare connotata dalla presenza di elementi che evidenziano la coerenza della stessa con la richiamata finalità della norma;
 - sollecita l'espressione di un generico parere di legittimità sull'operato dell'Ente (che sembra esulare dalle competenze di questo Ufficio) e l'evasione della istanza



Il Difensore Civico

avanzata il 28.05.2018 che è stata soddisfatta con la nota del Comune del 04.09.2018;

- la questione concerne il procedimento di valutazione degli istanti (nell'ambito della ordinaria gestione del rapporto di lavoro degli stessi) per il quale l'ordinamento prevede specifiche forme di tutela;

RITENUTO pertanto, che non sussistono le condizioni per accogliere il ricorso;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- di respingere il ricorso in oggetto presentato dal Sig. (omissis) unitamente ad altri 11 colleghi in forza al Comando di Polizia Municipale del Comune di (omissis) e regolarmente notificato al Comune medesimo;
- di comunicare la presente decisione, a norma dell'art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, al Comune di (omissis), al Sig. (omissis) e suo tramite ai richiedenti tutti.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.